

Schema di
CONTRATTO DI RICERCA
TRA

Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (C.F. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Prof. Massimo Bricocoli autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi - D.R. n. 3787 del 30.04.2021

E

La Città Metropolitana di Milano (d'ora innanzi denominata CMM) (P.IVA 08911820960), con sede in Milano, 20122, via Vivaio 1, rappresentata da in qualità di

PREMESSO CHE

- a) La CMM intende affidare al Politecnico una ricerca nel campo della mobilità sostenibile per il tempo libero e il turismo lento;
- b) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- c) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano - D.R. n. 3787 del 30.04.2021.

SENTITI

il Responsabile della ricerca Prof. Paolo Pileri, che controfirma per accettazione il presente atto;

il Responsabile Gestionale Dott.ssa Gloria Paoluzzi che controfirma il presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - OGGETTO

La CMM affida al Politecnico l'esecuzione del seguente programma di ricerca: "Attività di supporto alla predisposizione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) delle Greenway della Città Metropolitana di Milano".

Tale Programma ha lo scopo di supportare CMM nell'ottenimento di risorse economiche assegnate alle Città Metropolitane con DLgs 152/2021, in attuazione della linea progettuale "Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2" nell'ambito del PNRR.

Tale programma di ricerca genererà i seguenti prodotti tecnico-scientifici coerenti con quanto indicato nelle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108):

1. lo stato dei luoghi ed eventuale supporto per le indicazioni di tipo catastale, di cui si occuperà direttamente l'ufficio preposto di CMM;
2. verifica e coerenza con il MasterPlan CAMBIO degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che

dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire;

3. verifica e coerenza con il MasterPlan CAMBIO dei requisiti tecnici di progetto che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e agli obiettivi di cui al precedente punto 2;

4. i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento;

5. gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

6. le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente ed alle relative prescrizioni o alle direttive delle connesse valutazioni ambientali strategiche (VAS) ove pertinenti, nonché supporto a CMM nell'individuazione di eventuali codici di pratica progettuale, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che l'amministrazione stessa potrà porre a base della progettazione dell'intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare;

7. i limiti finanziari da rispettare;

8. le specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto materialmente applicabili;

9. la individuazione, laddove possibile, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali;

10. gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere con adeguati dispositivi e sensoristica, anche alla luce della accreditata innovazione tecnologica di settore;

11. le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini: a. del perseguimento dei requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere; b. della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti.

Nella sua elaborazione avrà come base il MasterPlan denominato CAMBIO approvato dal Consiglio Metropolitan e che la CMM metterà a disposizione di Politecnico assieme a tutte le basi dati editabili in proprio possesso quali aerofotogrammetrico, ortofoto, database dei tracciati acquisiti dai comuni di piste esistenti e di previsione e utili per lo svolgimento della presente attività; entro una settimana dalla data firma del contratto.

La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata al Prof. Paolo Pileri, che in caso di necessità per attività meramente strumentale e non esaustiva rispetto all'oggetto dell'incarico, potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano.

Art.2 - DURATA

Il presente contratto avrà durata fino al giorno 07/03/2022, termine ultimo per CMM per trasmettere al Ministero dello Sviluppo Sostenibile il proprio Piano integrato per cui CMM richiederà l'assegnazione delle risorse individuate in Allegato 1 del Dlgs 152/2021 e si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo diversa tempistica definita dal MIMS a cui le Parti si impegnano ad attenersi. Il Politecnico si impegna a consegnare una prima Bozza degli elaborati entro il 30/01/2022 e il documento definitivo entro il 15/02/2022.

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso il Politecnico di Milano e nei territori dove sono previsti i tracciati delle greenway così come individuate in via preliminare dal progetto Cambio di CMM.

I risultati dell'attività di ricerca saranno attestati dal Responsabile della prestazione secondo le seguenti modalità:

- Documento di indirizzo alla progettazione.

Tale documento, firmato digitalmente dal Responsabile della ricerca, sarà trasmesso al Committente tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, con richiesta di attestazione di buon esito della prestazione.

Art.3 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

a) Per l'esecuzione del programma di ricerca di cui all'Art. 1 la CMM si impegna a versare al Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani la somma di € 38.000,00 oltre IVA con aliquota di legge.

b) La somma di cui al precedente comma, sarà erogata dalla CMM con le seguenti modalità:

- acconto: 50% alla stipula della presente convenzione;
- saldo del restante 50% alla consegna del rapporto finale.

La Città metropolitana di Milano e Politecnico di Milano concordano di stabilire il termine per il pagamento del corrispettivo in giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2002, risultante dalla relativa notifica inviata all'appaltatore dal Sistema di Interscambio (SDI).

Entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta consegna della fattura elettronica, inviata al fornitore dal SDI, l'ufficio deputato al suo ricevimento potrà notificare, attraverso il SDI, la sua accettazione od il suo rifiuto.

In mancanza il SDI notificherà alle parti la decorrenza del sopradetto termine.

L'accettazione della fattura elettronica mediante SDI o, in mancanza, la notifica di decorrenza dei termini per l'accettazione non escludono la possibilità per la Stazione Appaltante di comunicare successivamente eventuali contestazioni in merito alla correttezza del documento e/o alla sussistenza del credito.

Nel caso in cui il pagamento del corrispettivo pattuito non venga effettuato nei termini potranno essere addebitati interessi di mora determinati ai sensi di legge.

Le parti concordano, altresì, che per pagamento della fattura debba intendersi l'emissione del mandato da parte degli Uffici Finanziari della Città metropolitana di Milano. Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

c) L'Ente è soggetto a Split Payment.

d) Le fatture elettroniche verranno trasmesse al seguente codice IPA AEA8VU.

Il Politecnico di Milano s'impegna altresì ad emettere e trasmettere le fatture per il pagamento del corrispettivo del presente contratto unicamente in forma elettronica, con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 89/2014.

Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo.

e) Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

Il conto corrente, intestato a Politecnico di Milano, dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: Banca d'Italia n. 0038075.

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:

- Dott. Raffaele Sorrentino - Dirigente Area Amministrazione e Finanza - SRRRFL66D23F839H;
- Dott. Michele Polverino - Capo Servizio Gestione Finanziaria - Area Amministrazione e Finanza - PLVMHL71A19B963K.

Art.4 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti riconoscono fin da ora che, per la natura dell'oggetto, l'attività di ricerca non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali.

Art. 5 - PUBBLICAZIONI

Il Politecnico potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico.

Documenti forniti dalla CMM, studi ed esiti riservati della ricerca possono essere utilizzati liberamente quali materiali per sviluppare tesi di laurea.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della ricerca CMM si impegna a citare espressamente il Politecnico.

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art. 6 - SICUREZZA

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza

Art.7 - TUTELA AMBIENTALE

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali della Società o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:

- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto;
- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività.

In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i contraenti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

La CMM esonera il Politecnico da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone, alle cose e all'ambiente, dall'esecuzione delle

attività oggetto del presente contratto causati dal proprio personale. Inoltre, la Società dovrà adottare durante lo svolgimento delle attività a cura del suo personale prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Art.9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 10 -ONERI FISCALI

Il presente contratto, i cui oneri di bollo sono a carico del Politecnico e sono assolti in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'art.2 comma 1 della Tariffa –parte seconda –annessa al DPR 131/1986.

Art. 11 - PRIVACY

Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Per quanto concerne Città metropolitana di Milano, Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore dell'Area Infrastrutture che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile all'indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it.

Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: dirgen@polimi.it, contatto DPO e per l'esercizio dei diritti dell'interessato: privacy@polimi.it. Il Responsabile gestionale ed il Responsabile di cui all'art. 1 sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal vigente modello organizzativo privacy dell'Ateneo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 12 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE

I risultati delle attività oggetto del presente contratto saranno condivisi dalle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente contratto e che tali attività sono sviluppate nell'ambito del percorso di Città Metropolitana di Milano per l'attuazione del Biciplan della Città metropolitana di Milano denominato "Cambio".

Art. 13 - MODALITÀ DI STIPULA E FIRME

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

POLITECNICO DI MILANO

Città Metropolitana di Milano

Dipartimento di Architettura e

Qualifica e nome del legale

Studi Urbani

rappresentante

Il Direttore

(Prof. Massimo Bricocoli)

Il Responsabile della ricerca

(Prof. Paolo PILERI)

Il Responsabile gestionale

(Dott.ssa Gloria Paoluzzi)